

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 119 del 13 GIU 2008

Esecuzione della prova del freno di tipo "D" dalla cabina di guida di testa, attraverso apposita strumentazione di bordo.

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma


Cap. Soc. Euro 32.585.071349,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Pagina 1 di 4

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente delibera è composta di n. 4 pagine



VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato:

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, degli artt. 10 secondo e terzo comma, e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e degli artt. 25 terzo comma, 27 terzo comma del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162:

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;


VISTA la relazione RFI/DTC/CSI – 03771/08 del 09/06/2008 del Responsabile della S.O. CESIFER della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante "Esecuzione della prova del freno di tipo "D" dalla cabina di guida di testa attraverso apposita strumentazione di bordo.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione:

DELIBERA

Art. 1 "Generalità"

Alcuni rotabili adibiti al servizio nei convogli reversibili (treni navetta costituiti alle estremità da locomotiva e vettura pilota) sono stati modificati per consentire, attraverso una apposita segnalazione posta sul banco di manovra (spia luminosa, messaggio, ecc).



l'accertamento dello stato di frenatura/sfrenatura dell'ultimo veicolo in composizione (locomotiva o vettura pilota).

Detto materiale rotabile, per il quale è ammessa l'esecuzione della prova del freno di tipo D con l'ausilio dell'apposita segnalazione, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore Infrastruttura.

Art. 2

“Condizioni tecniche e normative applicabili al materiale rotabile”

È ammesso che i convogli, composti dal materiale di cui all'articolo 1, siano sottoposti nelle località di regresso ad una prova del freno di tipo “D” dalla cabina di guida di testa attraverso apposita segnalazione di bordo alle seguenti condizioni:


- a) siano sottoposti nell'arco delle 24 ore ad almeno una prova di tipo “A”;
- b) nelle cabine di guida estreme del convoglio sia possibile, tramite apposita “segnalazione” (spia luminosa, messaggio, ecc.), rilevare la frenatura e la sfrenatura del corrispondente veicolo di coda;
- c) i convogli di cui all'oggetto siano utilizzati in comando singolo e il telecomando sia attivo e pienamente efficiente;
- d) non sia presente nel convoglio più di una locomotiva;
- e) il convoglio non abbia subito modifiche alle caratteristiche di composizione con l'aggiunta o lo scarto di altri rotabili e/o la condotta generale non sia stata manomessa per avarie od altro;
- f) qualora la prova del freno di tipo “D”, eseguita tramite apposita segnalazione, non abbia avuto esito regolare o in caso di avaria della segnalazione stessa, tale prova dovrà essere ripetuta applicando le norme comuni anche nei successivi regressi.

Art. 3

“Obblighi per le Imprese Ferroviarie”

Le Imprese Ferroviarie interessate devono:

- apporre specifica annotazione sui libri di bordo dei rotabili modificati (locomotive e vetture pilota);
- integrare le presenti norme disciplinando, in particolare, le caratteristiche e le funzionalità delle segnalazioni di cui al punto b) dell'art. 2;



ey

- informare tutto il personale interessato su quali treni debba essere applicata la presente normativa.
- segnalare, a RFI Direzione Tecnica Cesifer, eventuali ritorni di esperienza utili ai fini dell'applicazione della presente normativa.

Art. 4

“Entrata in vigore”

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 23/06/2008.

Dalla stessa data e stessa ora resta abrogata la precedente nota RFI-DTC\A0011\PA\2007\00015 del 08/06/2007.

Giovanni Costa

